

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2013

che modifica la decisione 2010/221/UE riguardo all'approvazione delle misure nazionali volte a impedire l'introduzione dell'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) in alcune zone dell'Irlanda e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2013) 2381]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/213/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e al controllo di talune malattie degli animali acquatici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici consente ad alcuni Stati membri, a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽²⁾, di applicare limitazioni alle partite degli animali acquatici immessi sul mercato o importati, al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie sul loro territorio.
- (2) Gli Stati membri possono applicare tali limitazioni purché dimostrino di essere indenni da tali malattie in tutto il loro territorio o in alcune aree ben definite o di aver posto in opera un programma di eradicazione.
- (3) Le limitazioni relative all'ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var) di cui alla decisione 2010/221/UE sono applicabili solamente fino al 30 aprile 2013. OsHV-1 μ var è una malattia emergente ancora poco conosciuta e i programmi di sorveglianza approvati dalla presente decisione non sono ancora stati sottoposti a una valutazione completa. È opportuno quindi prorogare di un

altro anno il periodo in cui gli Stati membri possono applicare limitazioni riguardo alla malattia in esame.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3a, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE la data «30 aprile 2013» va sostituita con «30 aprile 2014».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.